

INTERVENTI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE, REVISIONI PREZZI E AIUTI

A) COMPENSAZIONE

FONTI GIURIDICHE		
ART. 1 septies, DL 73 del 25 maggio 2021 e s.m.i.		
LEGGE 23 luglio 2021, n. 106 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" – entrata in vigore 25.07.2021		
DM del 30 settembre 2021 - "Modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1 septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106" – pubblicazione 28 ottobre 2021		
DM 11 novembre 2021 – "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi" – pubblicazione 23.11.2021		
CIRCOLARE 25 novembre 2021 - "Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell'articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021".		
DM 7 dicembre 2021 - "Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 11 novembre 2021, recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi». – pubblicazione 11.12.2021		
Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 "Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», corredato delle relative note" – entrata in vigore 1.01.2022		
DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" - entrata in vigore del provvedimento: 22.03.2022		
Circolare MIMS del 05.04.2022 – "Chiarimenti interpretativi sull'articolo 1 septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e sull'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali"		
DM 4 aprile 2022 "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi" – DM 4 aprile 2022		
DM 25 maggio 2022 "Rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 4 aprile 2022, recante: «Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi». – pubblicazione 28.05.2022		
Art. 1 septies	FINALITÀ	Disciplina compensativa eccezionale per fronteggiare i rincari straordinari verificatesi nel PRIMO SEMESTRE 2021 . La norma ha carattere eccezionale, introduce un sistema compensativo straordinario e si applica esclusivamente ai contratti pubblici

	AMBITO DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - anche in deroga a quanto previsto dall'art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 106, co. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ma dovranno essere determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati per il medesimo periodo; - quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021 - le compensazioni avvengono sulla base delle rilevazioni del DM 11 novembre 2021 del MIMS
	CONDIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - il contratto per il quale si intende richiedere la compensazione deve essere in corso di esecuzione al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del c.d. D.L. Sostegni-bis). ANAC con delibera n. 63 del 8 febbraio 2022 ha chiarito che sono esclusi i contratti per i quali è già intervenuta l'approvazione del collaudo o CEL entro il 25.07.2021; - offerte presentate nel 2020 o in anni antecedenti; - l'istanza di compensazione deve riguardare materiali impiegati in lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure nel primo semestre 2021; - le compensazioni dovute saranno solo quelle eccedenti l'alea dell'8%, nel caso di offerte presentate nell'anno 2020, e del 10% complessivo nel caso di offerte presentate in anni precedenti;
	ADEMPIMENTI APPALTATORE	<ul style="list-style-type: none"> - A pena di decadenza l'istanza deve essere presentata entro 15 gg dalla pubblicazione in GU del decreto ministeriale di rilevazione dei materiali (8 dicembre 2021)
	ADEMPIMENTI STAZIONE APPALTANTE	<p>ciascuna stazione appaltante dovrà provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo dai seguenti fondi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento; - ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti; - somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore della legge.
	FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI	<p>In caso di insufficienza di risorse, le stazioni appaltanti possono presentare richiesta di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito presso il MIMS</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - a pena di decadenza, entro 60 giorni, decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta del DM MIMS 11 novembre 2021, la stazione appaltante avrebbe dovuto inviare, a mezzo posta elettronica certificata, al MIMS la richiesta di accesso al Fondo - la richiesta doveva riportare tutte le istanze di compensazione trasmesse dalle imprese, qualora ritenute ammissibili e doveva contenere: <ul style="list-style-type: none"> a) <i>la documentazione giustificativa prodotta dall'impresa;</i> b) <i>l'attestazione relativa all'importo definitivo ammesso a compensazione con la specificazione, secondo i criteri di cui al precedente art. 1, della categoria di appartenenza dell'impresa richiedente;</i> c) <i>la dichiarazione comprovante l'insufficienza delle risorse finanziarie di cui all'art. 1 -septies, comma 6, del decreto-legge n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, risultanti dal quadro economico, per far fronte alla suddetta compensazione.</i>
	DM del 30 settembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse assegnate esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del DPR n. 207/2010, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato; - Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale e verticale, ciascun raggruppamento concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate al comma 1 esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta, ai sensi della parte II, titolo III, del DPR n. 207/2010, dall'impresa mandataria, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato (...) che provvederà ad attribuire alle imprese facenti parte del RTI in base ad accordi intervenuti tra le medesime imprese.
	DM 11 novembre 2021 –	«Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi» Recante le variazioni % dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel secondo semestre 2021
	CIRCOLARE 25 novembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Vengono indicate le modalità operative di calcolo per la determinazione della compensazione; - Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta; - La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate; - La compensazione è un diritto che discende dalla legge in presenza dei presupposti ivi fissati; - Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall'appaltatore, effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante;

		<ul style="list-style-type: none"> - Il RUP o il dirigente a tale scopo preposto provvedono a convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavori, a verificare la disponibilità di somme ai fini della compensazione dei prezzi e provvede ad effettuare il relativo pagamento.
	DM 7 dicembre 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Il termine di quindici (15) giorni per la presentazione delle istanze di compensazione da parte delle imprese resta stabilito <u>con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 11 novembre 2021</u> nella Gazzetta Ufficiale; - Il termine di sessanta (60) giorni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo resta stabilito <u>con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 11 novembre 2021</u>.
	Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di bilancio)	estensione dell'istituto della compensazione anche al secondo semestre 2021
	DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 Art. 23, comma 1	Ha previsto la possibilità per il MIMS, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021 (la cui dotazione è stata contestualmente incrementata di ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2022) di un' anticipazione in favore delle stazioni appaltanti di una somma pari al 50 per cento dell'importo richiesto , nelle more dello svolgimento dell'attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione dalle stesse presentate.
	DM 4 aprile 2022	<i>"Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi"</i> Recante le variazioni % dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel secondo semestre 2021
	Circolare MIMS del 05.04.2022	Chiarimenti interpretativi sull'articolo 1 septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 <ul style="list-style-type: none"> - la soddisfazione delle istanze di compensazione presentate dagli operatori economici deve essere effettuata dalle stazioni appaltanti utilizzando, in primo luogo, le somme a loro disposizione ed indicate dal comma 6, dell'articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021 e dal comma 7 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 17 del 2022 come utilizzabili a detti fini e solo in via sussidiaria o residuale ricorrendo alle risorse del Fondo istituito dal comma 8 del citato articolo 1- septies.
	DM 24 maggio 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Il termine di quindici giorni (15) per la presentazione delle istanze di compensazione da parte delle imprese resta stabilito <u>con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2022</u> nella Gazzetta Ufficiale;

		- Il termine di quarantacinque giorni (45) per la presentazione delle richieste di accesso al fondo <u>resta stabilito con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2022 nella Gazzetta Ufficiale.</u>
DECRETO-LEGGE 1° marzo 2022, n. 17 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” – entra in vigore 02.03.2022 – ABROGATO dal DL AIUTI		
LEGGE 27 aprile 2022, n. 34 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” – entrata in vigore il 29.04.2022 - ABROGATO dal DL AIUTI		
B) REVISIONE PREZZI		
DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» - entrata in vigore 27 gennaio 2022		
FINALITÀ (FINO AL 31 DICEMBRE 2023)	al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2	
ADEMPIMENTI	<ul style="list-style-type: none"> - OBBLIGO per la SA di INTRODURRE nei bandi di gara, avvisi, inviti, ecc. la clausola di revisione dei prezzi ex art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. N. 50/2022 (primo periodo) → gare di lavori – servizi – forniture - atti di gara, bandi, avvisi, inviti pubblicati dal 27 gennaio in poi (fino al 31 dicembre 2023) 	
CLAUSOLA REVISIONALE	La clausola revisionale deve prevedere la compensazione se le variazioni sono superiori al 5% del prezzo rilevato nell’anno dell’offerta e solo per l’80% della eccedenza	
AMBITO DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta - esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma (verifica) - il Direttore Lavori verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta - La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. 	
SCADENZE	→ entro novanta giorni (90) dalla data di entrata in vigore del presente decreto (dal 27 gennaio 2022), l’ISTAT, sentito il MIMS, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione	

	<p>→ entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il MIMS <u>procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre</u></p> <p>→ entro sessanta giorni (60) dalla data di pubblicazione nella GU del decreto, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione</p>
RISORSE STAZIONE APPALTANTE (COMMA 7)	<ul style="list-style-type: none"> - si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa; - eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa; - somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti - somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata
FONDO MIMS	<p>in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.</p>
LINEE GUIDA PREZZIARI	<p>Al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezziari di cui all' articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato, entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate apposite linee guida per la determinazione di detti prezziari</p>

C) DECRETO AIUTI

DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" – **pubblicazione 17.05.2022**

→ **Abrogazione commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 25, DL n. 17/2022 (disciplina compensazioni per contratti in corso fino al 02.03.2022)**

	FINALITÀ	Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione , nonché dei carburanti e dei prodotti energetici
	AMBITO DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - appalti pubblici di lavori ivi compresi quelli affidati a contraente generale - aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021
	TRE MECCANISMI APPLICATIVI:	<ul style="list-style-type: none"> - Lavori eseguiti e contabilizzati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 - Lavori eseguiti e contabilizzati tra il 01.01.2022 ed il 18.05.2022 (entrata in vigore del decreto) - Procedure di gare avviate successivamente al 18.05.2022
	LAVORI ESEGUITI E CONTABILIZZATI PER TUTTO IL 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Termine finale offerta 31.12.2021 - lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 - lo stato di avanzamento viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del già menzionato aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 (aumento temporaneo fino al 20%) - i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse disponibili - il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113 -bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - successivamente all'adozione del prezzario aggiornato, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure
	ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	<ul style="list-style-type: none"> - obbligo per le Regioni di adeguare entro il 31.07.2022 i propri prezzari (trattasi di un aggiornamento infrannuale), rispetto a quelli in uso alla data del 18.05.2022 (entrata in vigore del decreto)

		<ul style="list-style-type: none"> - tali prezziari aggiornati cesseranno di avere validità al 31.12.2022, ma potranno <u>essere utilizzati in via transitoria sino al 31.03.2023</u> - In attesa di tale adeguamento del prezzario è previsto un aumento temporaneo fino al 20%
	LAVORI ESEGUITI TRA L'01.01.2022 E IL 18.05.2022	<p>Se è già stato adottato il SAL e sia già stato emesso il certificato di pagamento</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamento straordinario, sempre per offerte presentate entro il 31.12.2021 - è prevista l'emissione, entro 30 giorni dal 17.05.2022, di un nuovo certificato di pagamento «straordinario» che tenga conto del meccanismo revisionale temporaneo della norma (rialzo fino al 20%) - Il pagamento deve avvenire entro 5 giorni dall'emissione del certificato di pagamento
	PROCEDURE DI GARA AVVIATE DAL 18 MAGGIO 2022 (E SINO AL 31 DICEMBRE 2022)	<p style="text-align: center;">BASE D'ASTA</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016: <p>→ troverà applicazione il prezzario debitamente aggiornato (entro il 31.07.2022)</p> <p>→ oppure, nelle more di tale aggiornamento, il prezzario aggiornato al 31.12.2021 incrementato sino al 20%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resta fermo l'obbligo di inserire la clausola di revisione prezzi prevista con il decreto-legge n. 4/2022
	RISORSE	<ul style="list-style-type: none"> - utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento; - le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti; - le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto
	FONDO MIMS	<p style="text-align: center;">insufficienza delle risorse di cui sopra</p> <p style="text-align: center;">→ trasmissione telematica delle istanze di accesso al Fondo</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ entro il 31 agosto 2022: relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022 ✓ entro il 31 gennaio 2023: relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022

	<p style="text-align: center;">SCADENZE INTRODOTTE DAL DL N. 50/2022 (REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI)</p>	<p>Con la pubblicazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n.50, (cosiddetto “Aiuti”) sono state fissate a carico delle stazioni appaltanti le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ entro il 16 giugno 2022 per l'emissione di un certificato di pagamento straordinario, per aggiornare i corrispettivi dei lavori contabilizzati nel 2022 per i quali siano già stati emessi SAL e certificati di pagamento a prezzi di contratto; ✓ entro il 26 giugno 2022 per chiedere con la nuova apposita piattaforma telematica l'accesso al Fondo per le compensazioni ex art. 1-septies D.L. 73/2021 relativamente ai lavori del 2° semestre 2021; ✓ entro il 31 agosto 2022, in caso di insufficienza delle risorse, per chiedere l'accesso ai fondi per la copertura degli oneri derivanti dai maggiori importi da riconoscere agli appaltatori per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2022 al fino al 31 luglio 2022, da contabilizzare utilizzando prezzari all'uopo aggiornati (o, nelle more, con incremento dei prezzari preesistenti).
--	--	--